

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 2021)

INDICE

ASTORRE: sulle celebrazioni del 2 giugno 2021 a Civita Castellana (Viterbo) (4-05589) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 3663	PESCO ed altri: sulle polizze vita "dormienti" in caso di decesso dell'intestatario (4-05877) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3676
BARBARO: sulla gestione del piano di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Montalbano Jonico (Matera) (4-04408) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3665	PISANI Giuseppe ed altri: sull'organico dei Vigili del fuoco, specie in territori con impianti a rischio rilevante (4-05919) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3679
BARBONI ed altri: sulla mancata nomina del commissario per la tutela del passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna (4-05891) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3667	RUSSO, DE LUCIA: sulla riforma del settore AFAM (4-06121) (risp. MESSA, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	3683
CANDIANI: sulla situazione del cimitero dei Rotoli a Palermo (4-04855) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3670	SBROLLINI: sui recenti episodi di indagini penali a carico di sindaci per infortuni comuni (4-05667) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3688
CORTI: sulla gestione del servizio di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale in provincia di Modena (4-03712) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3673	VATTUONE: sulla situazione di carenza di organico dei Vigili del fuoco (4-05765) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3690

ASTORRE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 2 giugno ricorre la festa della Repubblica. È una data carica di importanza e valori assoluti per la storia repubblicana: il 2 giugno 1946 il popolo italiano venne chiamato a pronunciarsi sia sul quesito referendario, quindi a scegliere se continuare con l'esperienza monarchica, o se avviare una nuova fase repubblicana, nonché ad eleggere i deputati dell'Assemblea costituente, il cui incomparabile lavoro sfociò nell'approvazione della nostra Costituzione;

ricorrendo quest'anno il 75° anniversario della nascita della Repubblica, come ha ricordato il presidente Mattarella nel suo intervento, gli italiani "scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia". Il Presidente della Repubblica ha aggiunto che "con la scelta repubblicana, si apriva una storia di libertà, dopo il ventennio della dittatura fascista. Storia di democrazia. Storia di pace, dopo la tragedia, i lutti e le devastazioni della guerra e dell'occupazione nazista";

tutte le istituzioni, compresi i Comuni di Italia, celebrano il 2 giugno quel ricordo così carico di significato storico e costituente, pregno di un nuovo e rigenerato sentimento nazionale fatto di valori e ideali che poi sono stati sanciti indelebilmente nella Costituzione: rispetto della dignità della persona, solidarietà, uguaglianza, non discriminazione;

l'amministrazione comunale di Civita Castellana (Viterbo), il sindaco e tutti gli assessori della Giunta comunale, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno 2021, hanno deciso di deporre una corona di fiori al monumento ai caduti della campagna di Africa del 1885-1896, periodo in cui in Italia vigeva l'ordinamento monarchico. Così facendo l'amministrazione comunale ha volutamente trascurato l'importanza istituzionale, e non solo, che riveste per l'intera comunità nazionale il 2 giugno;

un simile atteggiamento, che l'interrogante ritiene manipolatorio della storia e della memoria, l'amministrazione comunale di Civita Castellana lo ha già espresso anche in passato, con l'annullamento delle iniziative, rivolte alle scuole della città, dei viaggi della memoria ad Auschwitz e negli altri luoghi dell'orrore nazifascista del periodo della seconda guerra mondiale;

considerato che la sezione locale dell'ANPI ha scritto una lettera al Prefetto, denunciando un simile atteggiamento da parte dell'attuale amministrazione comunale, in continuità con la precedente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e come intenda intervenire affinché iniziative tese a disconoscere l'importanza storica e a rinnegare la memoria dell'intera comunità nazionale, con il suo inestimabile patrimonio di valori e di ideali, possano essere sanzionate.

(4-05589)

(8 giugno 2021)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, il Prefetto di Viterbo ha riferito di aver ricevuto, il 7 giugno 2021, una nota recante varie firme, tra cui la sezione locale dell'ANPI, alcune sigle sindacali e diversi consiglieri del Consiglio comunale di Civita Castellana, con la quale si segnalavano tre circostanze che avrebbero destato preoccupazione nella comunità locale.

Nella nota si segnalavano: l'annullamento, da parte dell'amministrazione comunale di Civita Castellana, dei viaggi della memoria ad Auschwitz organizzati per gli studenti delle scuole cittadine; la mancata partecipazione del Sindaco e della Giunta alla commemorazione del 25 aprile; la deposizione di una corona, per la ricorrenza del 2 giugno, al monumento ai caduti della Campagna d'Africa del 1895-1896.

Le stesse circostanze sono poi menzionate anche nell'interrogazione, con la quale si pone l'attenzione, in particolare, sul modo in cui l'amministrazione comunale ha voluto celebrare la commemorazione del 2 giugno.

Interessato al riguardo dal Prefetto di Viterbo, il Sindaco di Civita Castellana ha voluto innanzitutto precisare l'estraneità dell'attuale amministrazione comunale rispetto alla mancata effettuazione dei viaggi studenteschi ad Auschwitz, ascrivibile alla precedente consiliatura.

Con riferimento al 25 aprile, il primo cittadino ha riferito altresì che è stata data ampia risonanza alla cerimonia, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il presidente del Con-

siglio comunale, l'assessore ai servizi generali e istituzionali e un consigliere comunale.

Il sindaco ha evidenziato, inoltre, che la cerimonia del 2 giugno è stata caratterizzata da una notevole solennità, con l'esposizione nella piazza principale di un ampio tricolore, l'inaugurazione della nuova facciata del Palazzo comunale e la deposizione della corona al monumento ai caduti ubicato in prossimità della piazza principale, precisando che la scelta del luogo è stata determinata anche da ragioni di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID, al fine di evitare assembramenti.

Più in generale, con riferimento alle iniziative intraprese per sensibilizzare gli enti locali, si evidenzia che la Prefettura di Viterbo ha richiamato costantemente l'attenzione dei sindaci sull'importanza delle celebrazioni di carattere nazionale, impartendo direttive sullo svolgimento delle cerimonie e sul corretto imbandieramento degli edifici pubblici, secondo le indicazioni governative e ministeriali in materia. Inoltre, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e delle riunioni di coordinamento interforze, sono state condivise con le forze dell'ordine tutte le misure utili a salvaguardare l'importanza delle predette celebrazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

BARBARO. - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) n. 67 del 26 ottobre 2016 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasmesso poi sia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata che al Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno;

con nota del 29 marzo 2017, prot. n. 36211 la Direzione centrale per la finanza locale chiedeva chiarimenti i quali sono stati forniti ed approvati dal Consiglio comunale il successivo 27 aprile con propria deliberazione n. 24;

la Regione Basilicata, con legge regionale 28 aprile 2017, n. 6, art. 10, ha erogato al Comune di Montalbano Jonico un contributo di 2.500.000

euro allo scopo di "sostenerne il riequilibrio finanziario deliberato con apposito piano dall'organismo consiliare" dell'ente;

alcuni consiglieri comunali hanno segnalato alla Corte dei conti e alla Regione che tali fondi non sono stati utilizzati solo per le spese previste nel piano di riequilibrio pluriennale approvato, ma anche per spese correnti o di investimento successive alle annualità incluse nel piano;

il ricorso a tale contributo per sostenere e coprire spese correnti relative alle annualità successive al piano di riequilibrio (2019 e 2020) possono implicare un *deficit* strutturale non risanato del bilancio reale del Comune di Montalbano Jonico, nonostante l'adozione del piano di riequilibrio finanziario,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di verificare la regolarità di tale utilizzo del contributo della Regione Basilicata di cui alla legge regionale n. 6 del 2017, nonché per accertare se tale utilizzo, non previsto dalla stessa legge regionale, non occulti un *deficit* strutturale del bilancio del Comune di Montalbano Jonico, non rilevato nell'istruttoria che ha portato all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 67/2016 e n. 24/2017 e, di conseguenza, non risanato.

(4-04408)

(11 novembre 2020)

RISPOSTA. - Va preliminarmente rilevato che questa Amministrazione non ha competenza in merito al controllo o monitoraggio dei fondi erogati dalla Regione Basilicata al Comune di Montalbano Jonico.

Quanto alla procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale, si rappresenta che con deliberazione consiliare del 29 luglio 2016 il citato Comune ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall'articolo 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUOEL).

Successivamente, con delibera consiliare del 26 ottobre 2016, il Comune ha provveduto all'adozione del Piano di riequilibrio finanziario decennale dal 2016, richiedendo l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del TUOEL.

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a seguito di istruttoria, il 1° agosto 2017 ha trasmesso la relazione finale sul piano di riequilibrio alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata del-

la Corte dei Conti che, in data 13 dicembre 2017, ha approvato il piano presentato.

Infine, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Matera, l'organo di revisione economico-finanziaria del citato Comune ha regolarmente inoltrato alla Sezione regionale della Corte dei Conti e al Dipartimento degli affari interni e territoriali (Direzione Centrale della Finanza Locale) del Ministero, ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le relazioni semestrali previste dall'art. 243-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000, sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, concernenti i periodi:

Relazione del 1° semestre, in data 28 giugno 2018; Relazione del 2° semestre, in data 18 gennaio 2019; Relazione del 3° semestre, in data 15 luglio 2019; Relazione del 4° semestre, in data 27 gennaio 2020; Relazione del 5° semestre, in data 13 luglio 2020; Relazione del 6° semestre, in data 15 gennaio 2021.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

BARBONI, BERNINI, AIMI, PAGANO. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

dal 17 giugno 2021 è entrata in vigore la legge n. 84, sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

la legge n. 84 del 2021 è stata approvata dal Senato della Repubblica dopo un lungo *iter* iniziato con il *referendum* svoltosi nel 2007, a seguito del quale l'83 per cento degli abitanti di Montecopiolo e l'87 per cento degli abitanti di Sassofeltrio si sono espressi favorevolmente per il passaggio dei due Comuni dalla provincia di Pesaro-Urbino a quella di Rimini;

in base all'art. 1 i due Comuni interessati possono distaccarsi dalla Regione Marche e aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della provincia di Rimini;

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario, a tutela del passaggio, con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'art. 1;

il commissario deve essere nominato dal Ministro dell'interno, sentite le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini, che devono altresì provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza, oltre a quelli necessari per l'attuazione dell'art. 1, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nelle erogazioni di servizi;

come previsto dall'art. 2, comma 4, il commissario nominato deve assicurare che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore della legge;

nonostante siano decorsi i 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 non risulta sia stata attivata la procedura per la nomina del commissario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia predisposto gli atti necessari per la nomina del commissario alla tutela del passaggio, atto necessario sancito dalla legge, per l'aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla Provincia di Rimini.

(4-05891)

(3 agosto 2021)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che, con decreto del Ministro dell'interno del 21 luglio 2021, il Prefetto a riposo Tiziana Costantino è stato nominato commissario, con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2021, n. 84, recante "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione".

Il decreto è stato notificato ai prefetti di Bologna, Ancona, Rimini e Pesaro Urbino, alle province di Rimini e Pesaro Urbino e ai comuni interessati. Gli enti destinatari delle notifiche sono tenuti a curare gli adempimenti di rispettiva competenza per l'attuazione del predetto articolo 1, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nelle erogazioni di servizi.

Al riguardo, la prefettura di Rimini ha rappresentato che il comune di Sassofeltrio risultava tra gli enti interessati dal turno di elezioni amministrative previsto per il 3 e 4 ottobre 2021.

Ai fini della definizione delle attività propedeutiche al regolare svolgimento della consultazione elettorale in quest'ultimo ente locale aggregato, in data 9 agosto scorso si è svolta una riunione operativa tra il predetto commissario e i rappresentanti delle prefetture di Rimini e Pesaro e Urbino, con la partecipazione dei presidenti delle Corti d'Appello di Bologna e Ancona, del sindaco del comune di Sassofeltrio, nonché del presidente della Commissione elettorale circondariale di Rimini e del presidente della Sottocommissione elettorale circondariale di Macerata Feltria. Sempre il 9 agosto scorso il prefetto di Rimini ha emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, con conseguente proposta alla Corte d'Appello di Bologna per l'inserimento dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio nella sfera di competenza della seconda Sottocommissione elettorale circondariale in materia di servizi e procedimenti elettorali.

Il commissario ha poi convocato altre due riunioni, svoltesi il 15 settembre e il 21 ottobre, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (prefetti, regioni, province, comuni), per definire un piano di lavoro e un cronoprogramma che permettesse di individuare le materie da trattare, i procedimenti in corso e le relative problematiche. In tali sedi, si è concordato sulla necessità di costituire dei tavoli tecnici al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per non ledere il diritto degli interessati alla rapida definizione dei procedimenti in corso. Si è inoltre convenuto che l'attività riguardante i procedimenti *in itinere* possa essere proseguita dai titolari dei procedimenti stessi, facenti capo alla Regione Marche e alla provincia di Pesaro.

Contestualmente, la Regione Emilia-Romagna sta procedendo alla stesura della legge regionale che definisce i termini dell'aggregazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e, previa approvazione degli organi preposti, si procederà poi alla predisposizione dell'intesa tra le istituzioni interessate e il commissario, documento con cui si concluderanno gli adempimenti previsti dalla legge n. 84 del 2021.

Per quanto concerne le competenze statali, i prefetti delle due province hanno concordato le modalità del passaggio delle pratiche amministrative di propria competenza e hanno verificato le questioni tecniche relative ai presidi di polizia e dei vigili del fuoco, finalizzate alla gestione delle emergenze, riferendo direttamente al commissario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

CANDIANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da molti mesi ormai nel cimitero dei Rotoli, a Palermo, si protrae una situazione ignobile, con circa 700 salme nelle bare a deposito, in attesa di sepoltura: palese dimostrazione di incuria e cattiva gestione con risvolti di carattere etico, per il mancato rispetto dimostrato nei confronti dei defunti e delle famiglie in lutto, e di carattere sanitario, per le condizioni igieniche che si aggravano nei mesi più caldi;

la civiltà di un popolo si misura anche dal rispetto che dimostra nei confronti dei defunti e la sepoltura ha sempre rivestito un ruolo molto importante: dalle piramidi egizie alle tombe greco-romane, a quelli papali e reali. La tradizione cristiana attribuisce alla sepoltura un significato profondo, di espressione della fede del defunto e simbolo di cordoglio e ricordo da parte della comunità;

le giustificazioni di carattere tecnico-logistico rese da un'amministrazione comunale che non riesce a garantire il giusto rispetto ai defunti sono inaccettabili, e anche il vescovo è intervenuto per chiedere la sistemazione delle salme;

a livello locale, il consigliere comunale Igor Gelarda, della Lega, ha denunciato il problema più volte, chiedendo le dimissioni immediate del sindaco Orlando e presentando anche un esposto alla Procura di Palermo per chiedere di verificare la sussistenza di eventuali reati e, in caso positivo, ha auspicato punizioni severe per i responsabili;

la gravità della situazione giustificherebbe, a parere dell'interrogante, la nomina di un'apposita commissione di indagine prefettizia per accertare il condizionamento delle organizzazioni criminali sull'ente locale e per verificare l'esistenza di collegamenti diretti o indiretti tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati;

dopo anni di inerzia e di cattiva gestione, pochi giorni fa il sindaco ha chiesto di utilizzare 800.000 euro del fondo di riserva per realizzare 430 loculi prefabbricati nel cimitero dei Rotoli: la richiesta, per evitare "profili di ulteriore emergenza sanitaria e di danno patrimoniale all'ente", in realtà sistemerebbe solo la metà delle bare in giacenza e, nelle more della realizzazione, il numero di tali giacenze aumenterebbe presumibilmente di circa 300 al mese;

l'articolo 120 della Costituzione, secondo comma, dispone che "il Governo può sostituirsi a organi (...) dei Comuni (...) quando lo richiedono

(...) la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali";

lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata, introdotto nel 1991 e disciplinato dagli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), è una misura di prevenzione straordinaria, che si applica quando esiste il reale pericolo che l'attività di un Comune o di un'altra amministrazione locale sia piegata agli interessi dei *clan* mafiosi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la manifesta incapacità dimostrata dall'amministrazione comunale di Palermo nel tutelare i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, resa evidente con l'incuria e la cattiva gestione del cimitero dei Rotoli, sia motivo fondato per un intervento deciso del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

se non ritenga opportuno nominare la commissione di indagine prefettizia per consentire l'accesso ispettivo presso il Comune di Palermo, al fine di verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità dell'ente locale da parte della criminalità organizzata.

(4-04855)

(2 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Nella giornata del 24 agosto 2021, si è svolta, presso la Prefettura di Palermo, una riunione alla quale hanno partecipato vertici e tecnici dell'Amministrazione comunale per fare il punto della situazione e tracciare il quadro delle iniziative previste dal Comune per fronteggiare la situazione emergenziale.

Al riguardo, gli amministratori locali hanno innanzitutto riferito in merito all'attuazione di una convenzione con la fondazione privata Camposanto di Santo Spirito per l'utilizzo dei loculi disponibili presso il cimitero di Sant'Orsola. La predetta convenzione prevede che il cimitero di Sant'Orsola metta a disposizione del Comune di Palermo 1.000 loculi. I loculi attualmente disponibili al Sant'Orsola sono 187, mentre per gli altri previsti si sta procedendo alle estumulazioni d'intesa con l'Azienda sanitaria provinciale.

Altra soluzione prospettata è quella dell'utilizzo di sepolture ipogee; al riguardo, il Comune dispone di 198 sepolture ipogee che possono essere utilizzate per assorbire una parte delle salme destinate ad inumazione.

Le iniziative programmate prevedono anche la liberazione di sepolture per inumazione presso il cimitero dei Rotoli. Sarebbero, infatti, presenti 22 sezioni scadute per le quali è possibile procedere ad estumulazione, per un numero complessivo di 1.100 posti per inumazione. Al riguardo, tuttavia, è stato sottolineato che sono necessari approfondimenti volti ad individuare le aree suscettibili di immediato utilizzo.

Il Comune sta altresì procedendo alla stipula di convenzioni per la cremazione gratuita per ovviare al mancato funzionamento del proprio forno crematorio.

L'Amministrazione comunale ha rappresentato di voler intraprendere ulteriori soluzioni che sono tuttavia condizionate da complesse procedure burocratiche e che, pertanto, non risultano di pronta attuazione. Tali interventi prevedono: la messa in opera del forno crematorio, l'ampliamento del cimitero S. Maria del Gesù, nonché la costruzione del nuovo cimitero a Ciaculli, per un totale di circa 27.000 sepolture.

La Prefettura di Palermo ha sollecitato l'esecuzione degli interventi più urgenti e sta seguendo le attività messe in opera dal Comune per risolvere la situazione. Tra gli interventi urgenti realizzati vi è la collocazione delle bare in una tensostruttura, in posizione sollevata da terra, al fine di proteggerle dagli eventi atmosferici.

Da ultimo, con ordinanza contingibile ed urgente n. 191 del 21 ottobre 2021, il Sindaco di Palermo, per fronteggiare la situazione, ha disposto la realizzazione di nuove sepolture all'interno dei cimiteri comunali e la collocazione temporanea dei loculi nei viali di S. Maria dei Rotoli e SS. Trinità del Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, autorizzando, altresì, l'utilizzo di tutte le procedure semplificate previste dalla vigente normativa in materia di appalti. La citata ordinanza ha validità sino alla data del 31 gennaio 2022, tempo considerato coerente con la previsione di 4 mesi per la realizzazione di quest'ultimo intervento. Tale iniziativa consentirà il reperimento di 424 posti che permetteranno la sistemazione del 50 per cento delle salme attualmente collocate in deposito.

Si assicura che la Prefettura di Palermo continua a seguire attentamente la situazione e, in tal senso, lo scorso 22 ottobre è stata convocata un'ulteriore riunione con l'Amministrazione comunale per fare il punto della situazione. In tale sede il Comune ha assunto l'impegno di sviluppare anche interventi sul piano organizzativo interno per garantire la continuità dei servizi cimiteriali unitamente alla celere definizione delle pratiche relative alla movimentazione e al trasporto delle salme.

Per quanto concerne l'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, si rappresenta che tale l'intervento sostitutivo straordinario, come disciplinato dalla legge n. 131 del

2003, assume connotati affatto peculiari ed è dunque da considerarsi un rimedio di carattere del tutto eccezionale, mentre in merito al ricorso alla nomina di una commissione ispettiva ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), si sottolinea che le misure dettate da tale norma non possono essere attivate ad istanza di parte. Infatti, come espressamente richiesto dal citato articolo 143 e come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, le circostanze idonee a evidenziare lo sviamento dell'azione amministrativa, causato dalle ingerenze della criminalità organizzata, devono essere connotate da "concretezza", requisito che si sostanzia nella presenza di puntuali riscontri fattuali, da "univocità", data dalla coerenza di insieme di tutti gli indizi raccolti e dalla "rilevanza" conseguente al processo elaborativo e valutativo dei fatti accertati e degli elementi verificati, i quali possono ritenersi rilevanti se ed in quanto obiettivamente significativi di condizionamento o interferenza così come indicato nella sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1165 del Consiglio di Stato, sezione III.

Ciò premesso, si rappresenta che ad oggi non sono pervenute a questo Ministero, attraverso il Dipartimento competente, da parte della Prefettura di Palermo, richieste di accesso ispettivo presso il Comune di Palermo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

CORTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

pochi giorni fa la Prefettura di Modena ha proceduto ad affidare in deroga, per ulteriori 5 mesi, fino a novembre 2020, la gestione del servizio di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, al prezzo di 28,2 euro giornalieri per un totale di spesa calcolato in 9,1 milioni di euro, agli stessi operatori che lo stavano già gestendo, sebbene essi non abbiano partecipato ai tre bandi pubblicati in precedenza che tenevano conto dei tagli alla spesa giornaliera previsti dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

la situazione che si sta verificando è gravissima, anche perché non si può più parlare di eccezionalità, essendo diventata oramai una prassi: gli operatori, che ritengono non convenienti le condizioni imposte dal "decreto Salvini" (che riducono l'importo a 18 euro giornalieri), evitano di partecipare ai bandi e costringono la Prefettura a prorogare il servizio, dettando quindi le condizioni economiche per continuare a gestire l'accoglienza, co-

struendo ed applicando il prezzo più conveniente per loro, anche se in contrasto con la legge in vigore e le esigenze di spesa pubblica;

se a dicembre 2018 la prima deroga poteva essere giustificata da reali problemi di riorganizzazione del servizio a costi ridotti, a distanza di quasi due anni non ci sono giustificazioni ai condizionamenti economici e contrari alla normativa in vigore che gli operatori vogliono imporre alle amministrazioni, creando situazioni di svantaggio per quei pochi che si impegnano a gestire l'accoglienza ai prezzi imposti;

pochi giorni fa, contestualmente alla proroga, ha indetto una nuova gara da 10,8 milioni di euro per la gestione biennale del servizio di accoglienza di 1.280 stranieri richiedenti protezione internazionale in provincia di Modena, fissando il prezzo a 19,6 euro giornalieri, andando incontro quindi alle esigenze degli operatori, ai quali vanno aggiunti 150 euro previsti dalla legge per il *kit* di primo ingresso e la diaria di 2,5 euro,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attuare per mettere fine alla situazione paradossale che si è venuta a creare nella provincia di Modena, dove le cooperative chiamate a gestire il servizio di accoglienza non partecipano deliberatamente ai bandi pubblici che prevedono costi imposti per legge, obbligando la Prefettura a rinnovare la gestione del servizio a costi contrari alla normativa vigente;

se non ritenga opportuno prevedere la possibilità che la continuazione del servizio in deroga, fino all'aggiudicazione del bando, venga affidata a soggetti terzi rispetto alle cooperative che non si sono dimostrate interessate a proseguire nel servizio, tanto da non partecipare ai precedenti bandi pubblici.

(4-03712)

(23 giugno 2020)

RISPOSTA. - Con determina a contrarre del 17 luglio 2017, la Prefettura di Modena ha avviato una procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, sul quale basare l'aggiudicazione di affidamenti specifici per il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L'evidenza pubblica si è conclusa con un provvedimento di aggiudicazione che ha individuato sette operatori del settore quali soggetti incaricati dell'esecuzione del servizio sino al 31 dicembre 2018. I prezzi di aggiu-

dicazione, son riferimento alla base d'asta di 35 euro *pro capite/pro die*, variavano da 32 a 34,95 euro.

Come segnalato nell'interrogazione, il termine ultimo di esecuzione del servizio, fissato al 31 dicembre 2018, è stato differito al 30 novembre 2019 in ragione di quattro provvedimenti di proroga tecnica, emanati nelle more della definizione delle evidenze pubbliche succedutesi nel tempo e conclusesi senza alcuna partecipazione ovvero con aggiudicazioni per offerte ampiamente insufficienti a soddisfare il fabbisogno manifestato nei documenti di gara.

In particolare, in vigenza del decreto del 20 novembre 2018, con cui il Ministro dell'interno ha approvato lo "Schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni", la Prefettura di Modena ha indetto quattro procedure aperte con pubblicazione del bando di gara, tre avvisi esplorativi per l'avvio di procedure negoziate e tre procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per ciascuna delle tipologie di strutture ricettive contemplate dal capitolato, al fine di sondare le disponibilità del mercato di riferimento in ogni sua possibile manifestazione.

Quest'intensa attività di committenza pubblica si è conclusa con l'aggiudicazione a un solo operatore, per una capienza complessiva pari a 68 unità.

La Prefettura di Modena ha evidenziato, quindi, che il differimento del termine di fine servizio si è reso necessario, in seguito allo scarso interesse mostrato dal mercato, per l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 142, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di scongiurare ogni eventuale turbamento all'ordinata convivenza civile sul territorio, con possibili riflessi negativi sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Ciononostante, la predetta Prefettura ha tenuto debitamente conto delle esigenze di contenimento degli oneri di spesa connessi al servizio, ispirando la propria condotta in sede di proroga tecnica a principi di sana e prudente gestione finanziaria, come si evince dal contenuto degli ultimi tre provvedimenti di proroga operati dalla Prefettura di Modena. Infatti, il provvedimento che ha disposto il differimento del termine di fine servizio al 30 novembre 2019 ha rideterminato i servizi essenziali e la dotazione organica a fronte di una riduzione del prezzo *pro capite/pro die* pari 28,90 euro, nel rispetto del doveroso rapporto di proporzionalità tra le prestazioni offerte e il corrispettivo dovuto.

Nei due ulteriori decreti di proroga tecnica è stata, altresì, stabilita un'ulteriore riduzione dell'importo *pro capite/pro die* rispettivamente di 0,50 e 0,20 euro senza alcuna riduzione dei servizi, modificando, pertanto, l'appalto a condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, conformemente alla disposizione di cui all'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Peraltro, il successivo decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha introdotto significativi elementi di novità nel sistema dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Alla luce di tale novella normativa, la Prefettura ha ritenuto opportuno sospendere l'attività di committenza pubblica nel settore di riferimento, in ragione della prevista riforma del citato Schema di capitolato di appalto approvato con decreto ministeriale del 20 novembre 2018.

Tale circostanza ha, dunque, indotto la Prefettura di Modena a rinviare nel tempo ogni ulteriore esplorazione del mercato, nella considerazione che ogni manifestazione che ponesse a riferimento il capitolato in corso di revisione non avrebbe più risposto all'interesse pubblico ridefinito con la novella legislativa. Di conseguenza, la stessa Prefettura ha predisposto un ulteriore decreto di proroga che ha differito il termine di fine servizio al 31 maggio 2021.

La modifica dello Schema di capitolato di appalto è stata poi effettuata con decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021.

Successivamente, con determine a contrarre del febbraio e maggio 2021, è stata avviata la procedura aperta per la stipula di un accordo quadro da sottoscrivere con uno o più operatori economici, al fine di disciplinare le condizioni normative relative agli affidamenti del servizio di gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, per un numero stimato di posti pari a 1.000, per richiedenti protezione internazionale presso le singole unità abitative ubicate nella provincia di Modena, per il periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2023 o, in ogni caso, per un periodo di due anni. Detta procedura è in corso di completamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

PESCO, CORBETTA, LANZI, ROMANO, VANIN, GALLICCHIO, DELL'OLIO, MONTEVECCHI, ANASTASI, TRENTACOSTE,

PAVANELLI, D'ANGELO, MAUTONE, CROATTI, PRESUTTO, CASTALDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 20 luglio 2021 il direttore generale dell'IVASS dottor Stefano De Polis ha dichiarato che "il contrasto al fenomeno delle polizze dormienti a tutela dei diritti dei beneficiari si è fondato sino ad oggi su rilevazioni massive e incrocio di milioni di codici fiscali da parte di IVASS con l'Anagrafe tributaria, sulla conseguente messa a disposizione delle imprese delle relative risultanze, e la successiva, talvolta non semplice, individuazione e ricerca dei beneficiari";

il fenomeno delle polizze dormienti si verifica sia per il fatto che la compagnia di assicurazione può non essere informata del decesso dell'assicurato, sia perché i beneficiari possono non essere al corrente dell'esistenza della polizza vita;

considerato che:

l'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, introdotto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, stabilisce che a seguito del completamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente all'ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno;

al 21 luglio 2021 i Comuni che hanno completato il subentro all'ANPR sono 7.654 e ne mancano solo 205, per di più di piccole dimensioni, per il completamento del processo;

nel frattempo, le imprese di assicurazione trasmettono ad IVASS l'elenco dei codici fiscali degli assicurati; l'IVASS trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei codici fiscali per i quali viene verificata l'esistenza in vita mediante l'anagrafe tributaria; l'Agenzia delle entrate ritrasmette all'IVASS l'elenco dei deceduti, che viene trasmesso alle singole imprese di assicurazione, le quali provvedono ad individuare i beneficiari e a comunicare loro la procedura per la corresponsione della somma assicurata;

nonostante il procedimento sia particolarmente farraginoso e poco efficiente, il primo incrocio di dati, effettuato a gennaio 2018, ha riguardato 6,9 milioni di codici fiscali. Dall'esame sono emersi: 153.000 decessi non noti alle compagnie, cui è seguita la richiesta di "risvegliare" 208.863 poliz-

ze (ovvero pagarle ai relativi beneficiari), per un totale di 3,8 miliardi di euro;

considerato, altresì, che alla plusvalenza tra capitale maturato e premio versato si applica un'imposta sostitutiva del 26 per cento e lo Stato ha, pertanto, tutto l'interesse affinché le polizze non restino "dormienti" per anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intenda intraprendere per consentire alle compagnie assicuratrici di accedere direttamente e gratuitamente all'anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo da attivare senza indugio, in caso di decesso dell'assicurato, le operazioni di rimborso delle polizze vita dormienti.

(4-05877)

(29 luglio 2021)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo, nel riferirsi alla problematica delle cosiddette "polizze dormienti" si evidenzia l'esigenza di accesso, da parte delle compagnie assicuratrici, ai contenuti della Banca dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Al riguardo si fa presente che l'art. 3, comma 1-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, e successive modificazioni, prevede espressamente che, a seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, le imprese assicuratrici accedano gratuitamente alla ANPR e la consultino obbligatoriamente almeno una volta all'anno, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati delle polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari.

Allo stato il progetto relativo all'attuazione dell'ANPR risulta in via di completamento, essendo transitati, alla data dell'11 novembre 2021, nel nuovo sistema 7.828 comuni su un totale di 7.904.

In ogni caso, il Ministero dell'interno, titolare ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, del trattamento dati registrati in ANPR, ha realizzato uno specifico progetto in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per rendere disponibile il patrimonio informativo contenuto nell'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi. La predetta progettualità mira a consentire alle pubbliche amministrazioni iscritte nell'"Indice delle PA" di accedere direttamente ai dati della piattaforma digitale, limitatamente a quelli

pertinenti allo svolgimento delle proprie funzioni e strettamente necessari, previa sottoscrizione di un apposito Accordo di fruizione con il Ministero dell'interno, già sottoposto alla valutazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Nello scorso mese di luglio è stata avviata una prima fase sperimentale con alcune amministrazioni centrali e regionali in vista di un graduale ampliamento del servizio alle altre pubbliche amministrazioni interessate.

Va anche sottolineato che, nelle more del completamento dell'ANPR, la verifica dell'avvenuto decesso degli assicurati può essere effettuata mediante i servizi resi disponibili dall'Anagrafe Tributaria, come previsto dall'art. 3 comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007.

Al riguardo si fa presente che le banche dati ANPR e Anagrafe tributaria sono già allineate tra loro in quanto i dati anagrafici registrati in ANPR sono sottoposti alla validazione del codice fiscale, previo confronto con l'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. *a*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

PISANI Giuseppe, DONNO, VANIN, PAVANELLI, MAUTONE, ROMANO, L'ABBATE, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, MARINELLO, DE LUCIA, NATURALE, GALLICCHIO, PIRRO, ANASTASI, CAMPAGNA, PRESUTTO, ROMAGNOLI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge la complessa funzione di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, che si sostanzia nelle attività di soccorso pubblico, oltre che di prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile;

la complessità delle funzioni ha richiesto un sempre maggior impiego di risorse, in termini sia di uomini che di mezzi, ma ancora in molte Regioni la dotazione organica risulta essere insufficiente;

la lacuna è particolarmente grave in quei territori in cui sono ubicati stabilimenti o impianti industriali a rischio di incidente rilevante con-

nesso a sostanze pericolose, così come individuate dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (cosiddetta legge Seveso), e inseriti in un elenco ad opera dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105);

tra loro sicuramente vi sono le attività industriali ricadenti nei siti di interesse nazionale, relative agli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti, agli impianti chimici, alle raffinerie petrolchimiche e di petrolio;

considerato che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), reca una delega al Governo finalizzata a ridisegnare funzioni e compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale anche con soppressione e modifica dei ruoli esistenti e creazione di nuovi, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto un parziale riassorbimento del Corpo forestale in altra forza di Polizia con attribuzione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi di spegnimento con mezzi aerei in capo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le connesse risorse;

il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ha inciso sulle funzioni e sui compiti del Corpo, e ha incrementato, secondo una determinata scansione temporale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

l'articolo 1, commi 389-393, della legge dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), reca un incremento di 1.500 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, distribuita nel seguente modo: non prima del 10 maggio 2019: 650 unità; non prima del 1° settembre 2019: 200 unità; non prima del 1° aprile 2020: 650 unità;

l'art. 33-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (denominato decreto crescita bis), autorizza per il 2019 il Corpo nazionale ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile. Le procedure di tale reclutamento sono state autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018;

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione del Corpo;

è stato inoltre previsto un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco procedendo in parte mediante scorrimento della graduatoria di concorso ed in altra parte attingendo alla graduatoria del personale volontario;

in un momento storico cruciale per la vita del Paese, è importante investire nella sicurezza nazionale,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle norme che stabiliscono un aumento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di rafforzare e valorizzare il Corpo che opera nelle zone caratterizzate da maggior rischio di incidente rilevante e con quale tempistica.

(4-05919)

(5 agosto 2021)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo, si premette che questa Amministrazione attribuisce rilevanza strategica all'attività assunzionale di personale da immettere in vari ruoli (operativi, tecnico-professionale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal fine, nonostante il permanere dell'emergenza COVID-19 e delle connesse difficoltà organizzative, è stato disposto ed è in piena fase di attuazione un importante calendario di concorsi già banditi e da bandire sino a tutto il 2021.

Va sottolineato, infatti, che nonostante la situazione di emergenza ancora in atto, sono stati espletati e conclusi, nel rispetto delle norme vigenti, i concorsi pubblici per 87 posti di vice direttore e per 11 posti di vice direttore sanitario.

Per quanto riguarda la situazione relativa al 2021, sono stati già banditi: in data 1° marzo scorso, il concorso interno per 313 posti di ispettore antincendi, in data 29 marzo il concorso interno per 574 posti di capo squadra, il 27 aprile il concorso pubblico per 53 posti di ispettori informatico, l'8 giugno è stato pubblicato il concorso pubblico per 314 posti di ispettore antincendi e il 30 luglio il concorso pubblico per 128 posti di ispettore logistico-gestionale. Inoltre, entro la fine del 2021 saranno banditi i concorsi interni per ulteriori 52 posti di ispettore informatico e 127 posti di ispettore logistico-gestionale.

In relazione allo "stato di attuazione delle norme che stabiliscono un aumento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", si rappresenta che l'emergenza pandemica ha determinato la necessità di riprogrammare l'attività assunzionale prevista per il 2020, che è potuta riprendere solo dopo le indicazioni del legislatore che, con l'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha individuato le modalità per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Con il successivo decreto attuativo del ministro della Salute del 6 luglio 2020, sono state adottate le specifiche prescrizioni tecniche per lo svolgimento di tali procedure, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

Si rappresenta, inoltre, che le assunzioni straordinarie nel ruolo dei vigili del fuoco, a partire dall'anno 2018 e previste da specifiche disposizioni normative sono complessivamente 4.050, in parte destinate a potenziare l'organico e in parte volte a drenare gradualmente le cessazioni del personale in servizio.

Pertanto, le assunzioni straordinarie già effettuate sono 350 nel 2018, 950 nel 2019, 1.093 nel 2020 e, quelle da effettuarsi nel 2021 sono in totale 673 unità, a cui vanno ad aggiungersi le 781 previste nella richiesta di autorizzazione delle assunzioni da *turn over* da effettuarsi ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha riguardato in totale 1.095 unità nei vari ruoli. Ne consegue che, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni già richieste nello scorso mese di giugno al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, si potrà procedere all'assunzione di complessive 1.454 unità di vigili del fuoco. Inoltre, si fa presente che nel decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, l'articolo 1-*bis* dispone che la durata del corso di formazione previsto nella procedura concorsuale per l'accesso al ruolo, sia dei capi squadra, che dei capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è stata ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Con lo stesso provvedimento d'urgenza ed in riferimento all'articolo 1-*ter*, il termine di validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda, poi, la questione relativa al rafforzamento dell'organico nei territori ove sono ubicati stabilimenti o impianti industriali a rischio di incidente rilevante connesso a sostanze pericolose, si fa presente che la distribuzione della dotazione organica sul territorio viene effettuata secondo indicatori di rischio che tengono conto, tra l'altro, anche della localizzazione di specifiche attività produttive esistenti, con particolare attenzione a quelle a rischio di incidente rilevante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(24 novembre 2021)

RUSSO, DE LUCIA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la legge n. 508 del 1999 ha qualificato espressamente le accademie di belle arti, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli istituti musicali pareggiati quali istituti di alta cultura, cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi;

la qualificazione di istituti di alta cultura consente di estendere ad essi profili di autonomia che la precedente normativa aveva negato e in particolare è risultata un'assoluta novità della legge n. 508 del 1999 il riconoscimento dell'autonomia statutaria, scientifica e contabile, oltre che, come logico corollario, l'eliminazione dei poteri di vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca;

tuttavia, i commi 7 e 8 dell'art. 2 hanno rinviato l'attuazione concreta di tale autonomia (statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile eccetera) ad uno o più regolamenti che avrebbero dovuto seguire tempestivamente;

a far tempo dall'entrata in vigore della legge, si deve registrare tuttavia la mancanza di tali regolamenti fondamentali per il funzionamento e il buon andamento delle istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica);

sul tema si veda anche, in particolare, il parere espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, n. 1381/2002 circa lo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;

si legge che: "l'amministrazione indica che, nel dare attuazione alla legge 508, ha ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dallo schema di regolamento in oggetto";

l'organo (consultivo in questo caso) ha tuttavia specificato che, se l'esigenza prioritaria è che la riforma cominci ad essere attuata, ancor più rilevante è che "sia completata al più presto attraverso un testo regolamentare unitario";

nel parere i giudici hanno quindi chiaramente evidenziato la necessità di procedere all'attuazione della riforma attraverso l'emanazione di "un unico testo regolamentare" al fine di garantire la piena operatività del principio autonomistico su cui è fondata la legge n. 508. Per l'organo consultivo, infatti, alla fase di produzione dei regolamenti adottati singolarmente per ragioni di urgenza, doveva necessariamente seguire l'emanazione di un testo regolamentare unitario; dovendo l'ultimo, o gli ultimi specifici regolamenti quindi essere emanati in un unico testo coordinato con i regolamenti in precedenza emanati;

tale riflessione appare particolarmente significativa, oltre che presumibilmente cogente, in ragione del fatto che nel ventennio appena trascorso il sistema della formazione superiore è stato attraversato da profonde riforme. Non si può trascurare l'impatto che sulla formazione superiore è derivato dal "processo di Bologna" e neppure l'adozione della legge di riforma del sistema universitario (legge n. 240 del 2010, detta "riforma Gelmini");

considerato che, a parere degli interroganti:

sarebbe pertanto necessario, alla luce delle possibilità contenute nel piano nazionale di ripresa e resilienza, l'adeguamento della normativa AFAM agli strumenti necessari di sistema per affrontare il tema dello sviluppo e della ricerca;

per migliorare il funzionamento e l'efficienza di queste istituzioni andrebbe ripensata, in chiave innovativa, tutta l'impalcatura giuridica che le sostiene;

considerato infine che:

il tavolo permanente AFAM ha prodotto: una proposta innovativa e congrua della modifica del regolamento sul reclutamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019); la proposta di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 ma con un coefficiente di innovazione insufficiente, soprattutto sulla *governance*; contenuti di massima per costruire l'articolato riguardante il fondamentale regolamento sulla programmazione, la valutazione e l'edilizia;

ha, altresì, proposto aggiornamenti sul decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

a tutt'oggi, dalla fine di gennaio 2021, nessuno dei 4 regolamenti è stato ancora presentato, discusso ed emanato,

si chiede di sapere, anche in considerazione dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle relative riforme, se il Ministro in indirizzo intenda esercitare, anche secondo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, la delega di cui alla legge n. 508 del 1999 adottando un testo regolamentare unico che consenta una profonda rimediazione del sistema dell'alta formazione artistica nel nuovo contesto ordinamentale degli studi universitari oppure se non sia più opportuno procedere con iniziative, anche di carattere normativo, che nei criteri direttivi cristallizzino e confermino i principi autonomistici sottesi all'originaria legge di riforma ovvero dare corso al riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica come peraltro previsto tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio (nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2020).

(4-06121)

(19 ottobre 2021)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione, dopo aver giustamente evidenziato il tema della realizzazione del percorso autonomistico delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, postulato dal Costituente nell'art. 33, comma 6, e successivamente ribadito dal legislatore con legge 21 dicembre 1999, n. 508, che, come noto, non ha ancora trovato piena attuazione, si esprime l'auspicio che detto percorso possa rapidamente compiersi attraverso l'adozione di un "testo regolamentare unitario".

A conforto di tale auspicio, l'interrogante reca il riferimento al parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva per gli atti normativi, numero 1381 del 2002, il quale, in effetti, aveva delineato l'opportunità che il processo di riforma tracciato dalla legge n. 508 del 1999 fosse attuato attraverso un unico atto regolamentare.

Ebbene, a tal riguardo va rammentato, preliminarmente, che il citato parere del Consiglio di Stato è stato rilasciato a pochi anni di distanza dall'emanazione della legge delega n. 508 del 1999, in sede di sezione consultiva per gli atti normativi avente ad oggetto uno soltanto dei regolamenti attuativi previsti da tale legge, vale a dire quello avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003).

Successivamente al citato parere del Consiglio di Stato, il percorso attuativo della riforma del 1999 ha visto l'adozione, oltre che del citato

regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508).

A fronte di tale quadro, sensibilmente mutato rispetto al momento di espressione del parere del Consiglio di Stato, va detto che solo di recente è ripresa l'attività attuativa della riforma del 1999 attraverso, in particolare, l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 in tema di "procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM".

Tuttavia l'entrata in vigore di tale regolamento, inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata dapprima rinviata all'a.a. 2021/2022 con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, successivamente, rinviata ulteriormente all'a.a. 2022/2023 con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Nonostante il regolamento sul reclutamento fosse atteso dalle istituzioni AFAM da quasi vent'anni, i citati rinvii dell'entrata in vigore delle disposizioni sono stati necessari a fronte di alcune considerazioni condivise dalle Conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM e dalle organizzazioni sindacali e ritenute condivisibili dal Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, è emerso che la previsione di decentramento delle procedure concorsuali, in assenza di un previo ampliamento dell'organico amministrativo e di una modalità di pre-selezione che fungesse da scrematura dei partecipanti, avrebbe rischiato di provocare la paralisi delle istituzioni AFAM, impossibilitate a gestire decine di concorsi e di prove pratiche a fronte di una notevole platea di aspiranti docenti. Inoltre, le procedure previste avrebbero configurato un ciclo annuale del reclutamento di durata superiore ai dodici mesi, presupponendo quindi un inevitabile e costante ritardo del reclutamento rispetto all'avvio dell'anno accademico e alle esigenze dell'offerta formativa.

Da ultimo, a seguito della istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, si è riusciti ad assicurare un rinnovato impulso all'azione amministrativa del Dicastero su significativi profili di interesse del comparto AFAM, non esclusi quelli connessi alla revisione del regolamento concernente il reclutamento AFAM, nonché a quelli relativi alla necessità di dare piena attuazione alla riforma del 1999.

In ragione di tale ambizioso obiettivo si è pertanto ritenuto di aprire un'ampia fase di consultazioni con i principali *stakeholders* del comparto, istituendo con decreto ministeriale n. 29 del 15 aprile 2020 (come poi modificato con decreto ministeriale n. 851 dell'11 novembre 2020) un apposito

Tavolo di lavoro, che ha visto la partecipazione dei presidenti delle Conferenze dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei presidenti delle Conferenze dei presidenti (anche qui, rispettivamente dei conservatori e delle accademie e dei presidenti delle Consulte degli studenti).

Nell'ambito di tale fase di consultazione, dunque, sono emersi notevoli ed importanti spunti, in relazione ai quali la soluzione tecnicamente più congrua, condivisa dalla maggioranza dei componenti dei tavoli, è stata individuata nella adozione dei regolamenti *ex art* 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, già previsti e, dunque, di più pronta adozione, in luogo della diversa, e più complessa, ipotesi di una riforma della legislazione primaria, con la eventuale indicazione di una delega legislativa.

A soccorso di tale impostazione, val la pena di rammentare che il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 508 del 1999 non pone dubbi in ordine alla legittimità della scelta dell'adozione di più regolamenti attuativi (la norma reca, infatti: "Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica").

In particolare, grazie anche al tavolo di lavoro AFAM, coordinato da questo Ministero, sono ormai in via di definizione:

a) uno schema di regolamento di completa revisione del testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019: tale testo, oltre ad una necessaria rivisitazione delle procedure di reclutamento, per le quali è stato previsto un decentramento a livello di singola istituzione ed un necessario coordinamento con la programmazione del personale, prevede anche l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale (mutuandola, pur con le fisiologiche specificità, dall'abilitazione scientifica nazionale, invalsa nel sistema universitario) nonché della figura del ricercatore AFAM, con compiti primari di ricerca. Grazie a tali innovazioni normative il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale si attende, dunque, un allineamento al sistema universitario;

b) uno schema di regolamento, modificativo del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in materia di ordinamenti didattici, il quale, anche in tal caso, in ragione dell'obiettivo di assicurare alle istituzioni AFAM la dignità dell'alta formazione, al pari delle università: ha ridenominato il precedente "diploma accademico di formazione alla ricerca" in "dottorato di ricerca" (allineandolo, anche quanto alla nomenclatura, a quello rilasciato dalle istituzioni universitarie); ha previsto una partecipazione della rappresentanza studentesca non solo negli organi di governo, ma anche nelle articolazioni delle strutture didattiche; ha richiesto il possesso del diploma accademico di II livello (laddove prima era richiesto soli quello di I livello) per l'accesso ai corsi di specializzazione;

c) un ulteriore regolamento di delegificazione, volto alla revisione del previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, sull'autonomia statutaria delle istituzioni, è in special modo orientato alla revisione della *governance* di queste istituzioni, che sono caratterizzate dalla peculiarità di un rappresentante legale scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, esterne alle istituzioni stesse. Nello specifico, anche su tale versante, in risposta alla manifestata esigenza degli *stakeholders*, si è provveduto alla migliore specificazione delle competenze del presidente e del direttore (quest'ultimo titolare della rappresentanza legale in materia di didattica e di ricerca) preservando l'equilibrio di poteri tra le due figure.

A tali tre schemi di regolamento, già in avanzata fase di definizione, si aggiunge che è attualmente in corso di elaborazione, sulla base di una proposta dell'ANVUR, una bozza di regolamento sulla programmazione e valutazione della didattica delle istituzioni AFAM, che vede la partecipazione attiva dell'Agenzia non solo ai fini dell'accreditamento iniziale di tali istituzioni e dei relativi corsi di studio, ma, altresì, per verificare, in corso d'opera, la corretta gestione delle risorse loro assegnate o di cui autonomamente dispongono, nonché per verificare la rispondenza dell'azione delle stesse ai principi cardine dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In conclusione, si conferma che l'intenzione del Ministero è quella di promuovere l'approvazione congiunta di tali regolamenti, dopo le opportune interlocuzioni con le organizzazioni sindacali, la cui opinione e il cui coinvolgimento è da ritenersi, soprattutto in questa circostanza, di particolare rilevanza.

Nel merito, ciò che si vuole garantire attraverso questo complesso, ma ormai quasi compiuto percorso, è, da una parte, la cristallizzazione e la conferma, nel modo più funzionale possibile, dei principi autonomistici sottesi all'originaria legge di riforma e, dall'altra parte, il riordino del settore AFAM attraverso un coordinamento tra i testi dei vari regolamenti, tanto che l'obiettivo prefissato dall'amministrazione precedente è quello di creare un *corpus* di regolamenti coordinati, con tecniche che rispettino l'attuale assetto normativo.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MESSA

(19 novembre 2021)

SBROLLINI. - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), definisce le responsabilità dei sindaci e del presidente della Provincia;

recenti vicende giudiziarie hanno evidenziato come dall'impianto normativo attuale possano derivare delle responsabilità civili e penali personali del sindaco, per valutazioni che non sono specificatamente ascrivibili alle sue competenze;

la questione entrò per la prima volta nel dibattito pubblico a seguito della condanna penale per plurimi reati colposi, emessa il 27 gennaio 2021, a carico della sindaca di Torino per i noti e tragici fatti di piazza San Carlo, vicenda in cui, durante la proiezione della finale di "Champions League" del 2017, persero la vita due persone e altre 1.700 rimasero ferite;

secondo il tribunale, i fatti sono imputabili alla prima cittadina, perché fu "frettolosa, imprudente e negligente" nel prendere la decisione di svolgere l'evento in Piazza San Carlo;

in questi giorni, il tema è tornato a ricevere attenzione nazionale, in seguito ai provvedimenti penali che hanno coinvolto la sindaca di Crema e il sindaco di Quinto Vicentino, ovvero un avviso di garanzia a carico della prima, dopo che un bambino si è ferito a un dito nella porta anti-incendio dell'asilo comunale e una multa per lesioni colpose a carico del secondo, legata a un incidente del 2016, quando una donna inciampò su una sporgenza di un marciapiede nel territorio comunale;

in data 2 marzo 2021, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in reazione alla vicenda giudiziaria di Torino, cui si affianca l'ordine del giorno 2021/00140 del 30 marzo 2021 del Comune di Firenze, ha rivolto un appello al Governo, in cui: 1) richiama l'attenzione sulla particolare dinamica innescata da tali eventi, per cui, soprattutto nelle piccole comunità, è sempre più difficile trovare persone disposte a svolgere il ruolo di sindaco, e 2) chiede un mirato intervento di modifica del TUEL, in particolare dell'articolo 50,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, intendano considerare l'opportunità di rispondere agli appelli dei sindaci italiani, procedendo con un'iniziativa normativa volta alla modifica del Testo unico degli enti locali, finalizzata ad assicurare che i sindaci e gli amministratori locali tutti non debbano rispondere penalmente per valutazioni che certamente non possono essere ascritte alla loro responsabilità.

(4-05667)

(17 giugno 2021)

RISPOSTA. - L'interrogazione, prendendo spunto da diversi episodi che, a vario titolo, hanno coinvolto alcuni sindaci in procedimenti penali, richiama l'attenzione sulla delicata problematica, relativa alla normativa in materia di responsabilità degli amministratori locali.

In particolare, si chiede se il Governo non ritenga indispensabile intervenire per risolvere alcuni dei nodi cruciali, di carattere ordinamentale, che espongono, allo stato, in modo eccessivo gli stessi amministratori a responsabilità civili e penali, nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali, ovvero che attribuiscono loro conseguenze giudiziali in ambiti privi, in concreto, di profili riconducibili alla loro competenza.

A tale proposito, in merito alla possibile modifica della normativa in materia di responsabilità degli amministratori locali, si informa che il Ministero dell'interno ha avviato una specifica attività di studio finalizzata alla riforma del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico per l'ordinamento degli enti locali), nell'ambito della quale si sta valutando, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire i profili di responsabilità dei sindaci, anche per mezzo di un intervento di riforma degli articoli 50 e 54 del citato TUOEL.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(25 novembre 2021)

VATTUONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la programmazione delle assunzioni del personale idoneo e vincitore di concorso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sta subendo consistenti ritardi;

tale situazione, che sta determinando serie difficoltà, in particolare, al soccorso tecnico urgente, si somma alle perduranti gravi carenze di organico, soprattutto a fronte dei pensionamenti che hanno allontanato e allontaneranno centinaia di vigili del fuoco operativi nel quadriennio 2019-2022 (circa 700 unità di personale operativo nel 2021 ed oltre le 1.000 unità per il 2022):

il mancato completamento delle procedure di assunzione va ascritto, essenzialmente, a due ordini di fattori: difficoltà, a causa della pandemia, a svolgere i corsi di formazione indispensabili per l'assunzione del personale idoneo e vincitore di concorso: e il *turnover* 2020 (numero pensionamenti al

31 dicembre 2020) non è, ad oggi, ancora stato quantificato dal Ministero dell'interno con apposito decreto;

la graduatoria di merito in corso di validità del concorso pubblico per 250 vigili del fuoco sarà in prima scadenza (3 anni) nel mese di novembre 2021,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative intenda assumere al fine di: utilizzare tutte le unità straordinarie programmate con i precedenti interventi normativi e legislativi, che per l'anno 2021 ammontano a ben 673 unità (effettive dal 1° ottobre 2021); quantificare in tempo utile i numeri relativi al *turnover* 2020; predisporre gli strumenti normativi necessari affinché venga disposta la proroga del termine di validità della graduatoria del concorso pubblico VVF 250 (decreto ministeriale n. 676 del 2016), che vedrà entro i primi mesi del 2022 la naturale scadenza dei 3 anni previsti per legge.

(4-05765)

(7 luglio 2021)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo, si premette che l'emergenza pandemica ha determinato la necessità di riprogrammare l'attività assunzionale prevista per il 2020, che è potuta riprendere solo dopo le indicazioni del legislatore che, con il decreto-legge n. 34 del 2020, art. 259, ha individuato le modalità per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Con il successivo decreto attuativo del Ministro della Salute del 6 luglio 2020, sono state adottate le specifiche prescrizioni tecniche per lo svolgimento di tali procedure, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

La questione posta si concentra sulla più generale situazione di carenza degli organici dei vigili del fuoco, atteso che le future assunzioni già programmate consentiranno di far fronte all'ordinario *turn over* del personale collocato in quiescenza, ma non potranno colmare il "gap" accumulatosi negli anni scorsi a seguito degli interventi volti a limitare le spese di bilancio con tagli, anche consistenti, al *turn over*.

Al riguardo, si rappresenta che le cessazioni del personale dei ruoli più immediatamente operativi dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei

capi reparto, nell'anno 2019 sono state 621, nel 2020 sono state 769, mentre per il 2021 sono previste 611 cessazioni e 281 per il 2022.

Le assunzioni straordinarie nel ruolo dei vigili del fuoco, a partire dall'anno 2018 e previste da specifiche disposizioni normative sono complessivamente 4.050, in parte destinate a potenziare l'organico e in parte volte appunto a drenare gradualmente le predette carenze di organico.

In particolare sono quelle previste:

dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per complessive 1.300 unità spalmate negli anni 2018-2022;

dall'articolo 1, comma 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per 1.500 unità, le cui assunzioni sono già state completate nell'anno 2020;

dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessive 500 unità, da assumere a partire dall'anno 2020 fino ad arrivare all'anno 2025;

dall'articolo 1, comma 876 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un contingente massimo di 750 unità ripartito tra gli anni 2021-2023.

Pertanto, le assunzioni straordinarie da effettuarsi nel corrente anno, sulla base delle predette norme, sono in totale 673 unità, a cui vanno ad aggiungersi le 781 previste nella richiesta di autorizzare delle assunzioni da *turn over* da effettuarsi ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha riguardato in totale 1.095 unità nei vari ruoli. Ne consegue che, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni già richieste nello scorso mese di giugno al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, si potrà procedere all'assunzione di complessive 1.454 unità di vigili del fuoco. Inoltre, si fa presente che nel decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021 n. 155, l'articolo 1-*bis* dispone che la durata del corso di formazione previsto nella procedura concorsuale per l'accesso al ruolo sia dei capi squadra che dei capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è stata ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

In ordine alle unità di assunzioni straordinarie effettuate, esse sono state 350 nel 2018, 950 nel 2019 e 1.093 nel 2020.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di proroga del termine di validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, in scadenza nel mese di novembre, si rappresenta che, in riferimento all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, tale validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Al riguardo, preme peraltro evidenziare che questa Amministrazione ha già avviato per tempo la predisposizione di uno schema di regolamento volto ad introdurre i necessari aggiornamenti al vigente regolamento (decreto del ministro dell'Interno n. 263 del 18 settembre 2008) che disciplina il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco. Il relativo schema è stato sottoposto al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(24 novembre 2021)
